

Data 03.03.2006

Protocollo 3723/29

Ai Direttori Generali e
Commissari delle
Aziende Sanitarie Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Validità temporale dei piani terapeutici.

Viste le richieste di chiarimenti pervenute circa l'argomento in oggetto, acquisito il parere dell'AIFA, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Con Determinazione 29 ottobre 2004 - note AIFA (revisione delle note CUF), pubblicata in G.U. n. 259 del 4.11.2004, l'AIFA non ha posto alcuna limitazione temporale sulla durata del piano terapeutico (P.T.) relativo alla prescrizione di farmaci con nota, fatto salvo i casi espressamente indicati nelle singole note (ad es. nota AIFA 9 bis).

Tuttavia, la stessa AIFA ritiene che sia difficile pensare ad un piano terapeutico senza alcun limite temporale, dal momento che è opportuno verificare l'efficacia e la sicurezza di una terapia cronica.

Per quanto sopra, dal momento che la valutazione e il controllo dell'efficacia di una terapia per patologie croniche avviene attraverso visite di controllo programmate, è necessario che il medico stesso, all'atto della stesura del P.T., preveda una scadenza del medesimo e provveda al rinnovo del P.T. in occasione delle visite di controllo routinarie, di norma una volta all'anno, in analogia alla validità temporale a suo tempo prevista per le ex schede "Registro USL".

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale
Vittorio DEMICHELÌ
(f.to in originale)

CP/